



COMUNE DI FAGGIANO
SERVIZI SOCIALI

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016

(art. 11 della Legge 9/12/98 n. 431)

IL SINDACO

PREMESSO che con l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stato istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta n. 1468 del 02/08/2018, ha assegnato al Comune di Foggiano, il finanziamento di € 6.124,22 cui si aggiunge la compartecipazione di questo Comune di € 1.224,84 (20%) per una disponibilità totale di € 7.349,06;

VISTA la determinazione con cui è stato approvato il presente Bando Pubblico;

RENDE NOTO

che possono accedere ai contributi i nuclei familiari che nell'anno 2016 si trovavano in una delle seguenti condizioni o FASCE:

- a) **Reddito annuo imponibile complessivo**, non superiore a due pensioni minime INPS (€ 13.061,88) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- b) **Reddito annuo imponibile complessivo**, non superiore a quello determinato dalla Regione per l'assegnazione degli alloggi d'edilizia residenziale pubblica pari a € 15.250,00 (D.M. del 7/6/99) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

Al reddito annuo vanno computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata una o più della seguente documentazione:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Il reddito annuo imponibile da considerare è quello relativo all'anno 2016 (presentato nel 2017); il canone di locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato, in regola con le registrazioni annuali riferirsi all'anno 2016.

Saranno escluse dal contributo:

- Le domande presentate da famiglie con lavoratori autonomi, a meno che gli stessi versino in situazioni di particolare debolezza sociale (numero tre figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultra 65enni e/o di soggetti portatori di handicap, nucleo familiare monogenitoriale). Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2 comma 4 del D.M. Del 07/06/1999 presenza di ultra 65enni e/o disabili, in quanto abrogata dalle attuali disposizioni;
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative contributo i nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2016 hanno:
 - a) titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;

b) titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n.10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio.

c) hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi di imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

Sono altresì escluse le domande di contributo per;

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98 decreti ministeriali attuativi;

- alloggi con categoria catastale A1-A8-A9,

- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (n. 6 persone ed oltre);

Le domande, debitamente compilate sui moduli predisposti, disponibili sul sito ufficiale del Comune all'indirizzo www.comune.faggiano.ta.it ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, dovranno pervenire a questo Ente inderogabilmente **entro e non oltre il 20.09.2018**, pena esclusione del beneficio, corredate dai seguenti documenti:

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del Richiedente/Dichiarante;
2. Copia dichiarazione dei redditi 2016 (CUD – 730 – UNICO 2017);
3. Copia contratto di locazione in regola con le vigenti norme;
4. Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione 2016;
5. Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2016 (modello F23);
6. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;

Per chi dichiara reddito zero o fino al 10% dei limiti di cui sopra:

1. Dichiarazione del richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali e/o di che contribuisce al pagamento del canone di locazione, complete di generalità;
2. Autocertificazione del soggetto che contribuisce al pagamento del canone circa la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del suo reddito familiare anno 2016;

Saranno escluse le domande incomplete e non corredate dei documenti richiesti.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Il Comune provvederà ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente avvalendosi degli organi competenti.

Faggiano lì 29/08/2018

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Dott. Luca Maiorano

Il Sindaco
F.to Antonio CARDEA